COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO Tel. (0461) 556624 Fax 556050

C.A.P. 38043 Cod. Fisc. 80005890225

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 69

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN COMODATO ALLA COOPERATIVA AM.IC.A DI TRENTO DEI LOCALI OVE SVOLGERE I SERVIZI PER L'INFANZIA NELLA FASCIA 0 - 3 ANNI, AL FINE DI SODDISFARE IL BISOGNO DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA - LAVORO. CIG 9287166BD2

L'anno duemilaventidue il giorno 21 del mese di luglio alle ore 17:00, presso la Sala Giunta del Municipio di Bedollo.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Titolo	pres.	ass.	giust.
Fantini ing. Francesco	Sindaco	X		
Casagranda Irene	Vicesindaco	X		
Andreatta Milena	Assessore	X		
Rogger Daniele	Assessore	X		
Svaldi Alessandro	Assessore		X	X

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale A Scavalco Sig. Lazzarotto dott. Roberto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fantini ing. Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione n. 1687 di data 10 luglio 2009 la Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha approvato il "Libro bianco sulle politiche familiari e per la natalità", documento tramite il quale, nel corso della corrente legislatura, si intende perseguire una politica di valorizzazione e di sostegno delle diverse funzioni che la famiglia assolve nella società, nell'ambito di una strategia complessiva capace di innovare realmente le politiche familiari e di creare i presupposti per realizzare un territorio sensibile e amico della famiglia;

visto che la L.P. n. 01 dd. 02.03.2011: "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità" ha individuato diversi ambiti prioritari di intervento cui orientare l'attività amministrativa al fine di dare celere attuazione alla legge medesima;

tra gli ambiti principali e prioritari di intervento che sono stati individuati, è prevista anche la realizzazione degli strumenti di conciliazione tra famiglia e lavoro nelle organizzazioni pubbliche e private nei termini di cui all'art. 11 della suddetta Legge;

vista la delibera attuativa della G.P n. 417 del 11.03.2011 la quale ha stabilito, tra l'altro i: "*Criteri relativi alla procedura di assegnazione e fruizione dei Buoni di Servizio o di Accompagnamento*" che rappresentano esecuzione di quanto disposto dall'articolo 4,comma 4, del Regolamento provinciale di cui al Decreto del Presidente della Provincia n.18-125/Leg. di data 9 maggio 2008, concernente "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo";

in particolare, gli interventi contemplati dai Buoni di Servizio o di Accompagnamento sono riferibili alle seguenti tre tipologie di servizi:

A) Servizi di cura e di custodia in favore di minori con età tre mesi – tre anni (servizi per la prima infanzia);
B) Servizi di cura e custodia in favore di minori con età tre – sei anni;
C) Servizi di cura e custodia in favore di minori con età 6-16 anni (18 anni nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza);

in particolare costituiscono Soggetti abilitati all'erogazione dei Servizi di cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio o di Accompagnamento i Soggetti di seguito classificati:

A) Nel caso di servizi erogati in favore di minori con età tre mesi – tre anni:

- le Istituzioni pubbliche presenti sul territorio provinciale finalizzate all'erogazione di servizi nel settore della prima infanzia;
- gli organismi privati che operano in regime di convenzione o di appalto di pubblico servizio con Enti locali provinciali nel settore della prima infanzia;
- gli organismi iscritti all'albo provinciale di cui all'articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 o che saranno iscritti, ad avvenuta adozione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 11 quater della legge provinciale n. 4/2002 citata, all'albo provinciale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi socio educativi di cui all'articolo 6 bis della medesima legge provinciale n. 4/2002;
- gli organismi autorizzati a svolgere tali attività da parte del Comune dove si trova la sede operativa di tali Organismi. Il Comune, nelle more di adozione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 11 quater della legge provinciale n.4/2002, rilascerà tale autorizzazione previo accertamento che le strutture dove si erogano i servizi siano idonee dal punto di vista igienico-sanitario, strutturale e della sicurezza (abitabilità, conformità degli impianti,

destinazione ad uso esclusivo per l'erogazione del servizio) e che il servizio sia reso con personale in possesso di idonea attestazione di competenza professionale (almeno la metà degli operatori utilizzati deve essere in possesso di attestato di formazione professionale in ambito socio-educativo e/o di cura e assistenza dei minori). Dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4, come modificata dalla legge provinciale 19 ottobre 2007, n. 17, i soggetti di cui al presente comma che ricadano nell'obbligo di autorizzazione previsto dall'articolo 11 bis della citata legge provinciale n. 4/2002, devono essere autorizzati ai sensi del precitato regolamento d'attuazione;

evidenziato che il Comune di Bedollo ha tra i suoi obiettivi, quello di mantenere attivati sul proprio territorio i servizi per l'infanzia per la fascia 0-3 anni per soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia-lavoro della propria popolazione;

in questa ottica è sempre interesse del Comune di Bedollo promuovere adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia e dei suoi diritti, come riconoscimento del ruolo sociale, educativo e formativo che la famiglia svolge per la società;

il Comune di Bedollo intende proseguire nel:

1. mettere a disposizione dell'organizzazione accreditata all'erogazione dei "buoni di servizio", in forma di comodato gratuito, gli spazi abitativi necessari per l'erogazione del servizio per l'infanzia nella fascia 0-3 anni;
2. verificare, l'efficacia dello strumento amministrativo "buoni di servizio" rispetto al bisogno espresso dalle famiglie nell'attivazione di servizi per l'infanzia per la fascia 0-3 anni;
3. verificare, in collaborazione con la Provincia e l'ente gestore del servizio accreditato all'erogazione dei "buoni di servizio", la capacità del dispositivo di attivare e sostenere economicamente in forma duratura sul territorio, servizi per l'infanzia per la fascia 0-3 anni;

richiamata la deliberazione giuntale nr 122 dd 12/12/2021 avente ad oggetto: "Avvio procedura per l'affidamento della concessione gratuita dei locali contraddistinti dalla p.ed 986/1 in loc. Centrale di Bedollo, per svolgere l'attività dei servizi per l'infanzia per la fascia da 0 a 3 anni al fine di soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia-lavoro anche mediante buoni di servizio per il periodo 01/08/2022 al 31 luglio 2032" con la quale sono state approvate le modalità di affidamento, il criterio di aggiudicazione, il valore presunto annuo dell'appalto (€ 17.000,00 IVA esclusa), lo schema di avviso per la manifestazione di interesse e rinviato a successivo provvedimento l'approvazione della lettera di invito e del disciplinare di gara;

dato atto che entro il termine previsto nell'Avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito web del Comune in Amministrazione Trasparente giusto prot. n. 7257 in data 23/12/2021, è pervenuta all'Amministrazione Comunale una unica richiesta di invito da parte della società Cooperativa Sociale AM.IC.A. con sede a Trento in via Aeroporto 73/2 .

a seguito della richiesta d'invito da parte della Cooperativa che ha manifestato il proprio interesse, d'ufficio si è provveduto alla verifica dell'iscrizione alla categoria merceologica di riferimento;

ritenuto dalla Amministrazione comunale sulla scorta di nuove valutazioni relative all'effettiva disponibilità dell'immobile che risulta in comodato gratuito dalla locale Cassa Rurale di ridurre a 5 anni il periodo di durata del contratto previsto per l'affidamento della concessione gratuita dei locali contraddistinti dalla p.ed 986/1 in loc. Centrale di Bedollo dove poter svolgere il servizio in parola e quindi con decorrenza dal 1 agosto 2022 fino al 31.07.2027;

visto che con deliberazione giuntale n 62 di data 23.06.2022 si:

- attivava la procedura per la concessione a terzi dei locali della p.ed. 986/1, finalizzata alla gestione del servizio per l'infanzia nella fascia 0 – 3 anni, finalizzato a soddisfare il bisogno

di conciliazione famiglia – lavoro, mediante l'utilizzo dei buoni di servizio, per il periodo 1 agosto 2022 fino al 31.07.2027;
- demandava al Responsabile del procedimento di provvedere all'espletamento della gara telematica su portale della PAT – MEPAT con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 3 comma 1 e comma 5 bis della L.p. 2/2020, invitando la società Cooperativa Sociale AM.IC.A. sulla scorta della documentazione amministrativa di gara costituita dal disciplinare e bando, per la concessione a terzi dei locali della p.ed. 986/1, resasi disponibile da parte della Cassa Rurale Alta Valsugana, finalizzata alla gestione del servizio per l'infanzia nella fascia 0 – 3 anni, finalizzato a soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia – lavoro, mediante l'utilizzo dei buoni di servizio;
- approvava il Disciplinare per l'affidamento della concessione dei locali presso la struttura, sita in loc. Centrale di Bedollo, che, allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
- approvava altresì l'allegato bando finalizzato all'espletamento del confronto concorrenziale per la scelta del soggetto cui affidare il servizio in parola;

visto che l'aggiudicazione è stata determinata a seguito all'espletamento della gara telematica su portale della PAT – MEPAT con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 3 comma 1 e comma 5 bis della L.p. 2/2020, invitando la società Cooperativa Sociale AM.IC.A., secondo le disposizioni del bando di gara e secondo le disposizioni del Disciplinare approvato;

visto che gli elementi di valutazione dell'offerta sono i seguenti:
a) offerta tecnica - progetto educativo da 0 a 50 punti;
b) offerta tecnica - aspetti gestionali inerenti al servizio da 0 a 50 punti;

la Commissione di gara ha proceduto alla valutazione degli elementi tecnici e qualitativi delle soluzioni proposte, dando atto che la Ditta Cooperativa Sociale AM.IC.A. ha presentato la documentazione conformemente a quanto stabilito nel disciplinare e lettera d'invito, attribuendo alla stessa punti 88/100;

ritenuto dunque opportuno:
- approvare l'operato della commissione di gara la quale, si rammenta, ha solo poteri consultivi per l'amministrazione comunale e non aggiudicataria;
- approvare quindi il verbale redatto dalla commissione in parola allegato "A";
- aggiudicare la concessione dei locali della p.ed. 986/1, resasi disponibile da parte della Cassa Rurale Alta Valsugana, per la gestione del servizio per l'infanzia nella fascia 0 – 3 anni, finalizzato a soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia – lavoro, mediante l'utilizzo dei buoni di servizio, per il periodo 01 agosto 2022 – 31 luglio 2027, alla Cooperativa Sociale AM.IC.A., con sede in Trento, Via Aeroporto n. 73/2 con un punteggio per l'offerta tecnica di 88/100 punti;
- approvare lo schema di contratto allegato "B" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, disciplinante le modalità e le condizioni che regoleranno il rapporto tra Comune di Bedollo ed concessionario dei locali per il servizio;

accertata la propria competenza nel merito dell'adozione del presente provvedimento.

ravvisata la necessità di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, al fine di provvedere con sollecitudine alla conclusione della procedura di gara;

acquisiti i pareri di cui all'art.185 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n.2 e s.m.;

visti:
- il “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2 e ss.mm.;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- il vigente Statuto comunale;

atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell’art. 53 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;

su conforme invito del Sindaco si evidenzia la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, in considerazione della necessità di garantire continuità a detto servizio essenziale vista l’imminente scadenza;

con due separate votazioni (una con riguardo all’immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

d e l i b e r a

1= di approvare, per le motivazioni meglio esposte nella premessa, il verbale di gara allegato “A,” relativo alla seduta tenutasi in data 19.07.2022 per la concessione dei locali della p.ed. 986/1, resisi disponibili da parte della Cassa Rurale Alta Valsugana per la gestione del servizio per l’infanzia nella fascia 0 – 3 anni, finalizzato a soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia – lavoro, mediante l’utilizzo dei buoni di servizio, dal 1 agosto 2022 fino al 31.07.2027;

2= di dare pertanto atto che il vincitore della gara, e quindi aggiudicatario della concessione in questione, è la società Cooperativa Sociale AM.IC.A. con sede in Trento, Via Aeroporto n. 73/2, C.F. e P.IVA 02043760228;

3= di stipulare, secondo l’allegato “B”, il contratto con la sopraccitata ditta aggiudicataria, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione;

4= di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, per le motivazioni indicate in premessa.

* * *

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 nr. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

Aapprovato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Fantini ing. Francesco	F.to Lazzarotto dott. Roberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 comma 1 - Codice degli Enti Locali della Regione Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale A Scavalco, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 25/07/2022 all'Albo Telematico, dove rimarrà per 10 giorni consecutivi.

Bedollo, 25/07/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Lazzarotto dott. Roberto

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

(Art. 183, comma 4 - Codice degli Enti Locali della Regione Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2)

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Lazzarotto dott. Roberto

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale addì, 27/07/2022.

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
Lazzarotto dott. Roberto

c_a730/RFC_A730-19/07/2022-0003795/I

prot. 3795

VERBALE DI GARA TELEMATICA

Concessione locali asilo nido

Rif: Procedura numero: 109589

Bedollo, lì 19.07.2022

Premessa

DATI GARA

Informazioni trattativa

Tipo di appalto	Servizi
Tipo di procedura	Affidamento diretto - art. 24 bis DPP 11/05/2012, n.9-84/Leg
Data pubblicazione	23.06.2022 13:27:34
Titolo della procedura d'acquisto	Concessione locali asilo nido
Tipo di pubblicazione	Appalto a trattativa privata
Tipo operazione	Gara Telematica
Amministrazione appaltante	Gruppo Acquisti Comune Bedollo
Data e ora termine chiarimenti	13.07.2022 10:00:00
Data e ora termine presentazione offerta	13.07.2022 12:00:00
Apertura buste a partire da	14.07.2022 14:00:00
Importo complessivo appalto	0,01 EUR

Oggetto della gara

Lotto	Descrizione lotto	CIG	Criterio di aggiudicazione	Importo complessivo lotto	Data e ora ultima generazione graduatoria
1	Concessione locali asilo nido	9287166BD2	Offerta economicamente più vantaggiosa	0,01	19.07.2022 10:29:51

Fornitori invitati

Denominazione	Cod. Fiscale	Indirizzo	PEC
AM.IC.A. OCIETA' COOPERATIVA OCIALE	02043760228	Aeroporto 73/2 38121 trento	amicacoop@pec.it

Cronologia offerte

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
AM.IC.A. OCIETA' COOPERATIVA	3000382728	Offerta presentata	08.07.2022 10:26:08

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
OCIALE			

DATI LOTTI DI GARA

1 . Concessione locali asilo nido

Informazioni lotto di gara

Pos	Descrizione	Categoria Prodotto	Quantità
1 .1	Concessione locali asilo nido	Servizi di intrattenimento	1,000 A Corpo

Cronologia apertura buste

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
AM.IC.A. OCIETA' COOPERATIVA OCIALE	3000382839	Apertura busta amministrativa	19.07.2022 09:52:07
		Apertura busta tecnica	19.07.2022 09:52:58
		Apertura busta economica	19.07.2022 10:28:28

Invalidazione offerte

Denominazione	Offerta	Motivo dell'invalidazione

Graduatoria per lotto

Denominazione	Offerta	Rank	Valore acquisto	Importo complessivo
AM.IC.A. OCIETA' COOPERATIVA OCIALE	3000382839	1	0,01	0,01

Denominazione	Offerta	Rank	Punteggio totale	Punteggio tecnico	Punteggio economico
AM.IC.A. OCIETA' COOPERATIVA OCIALE	3000382839	1	88,000	88,000	

Migliori offerte per lotto

Denominazione	Offerta	Rank	Valore acquisto	Importo complessivo
AM.IC.A. OCIETA' COOPERATIVA OCIALE	3000382839	1	0,01	0,01

Denominazione	Offerta	Rank	Punteggio totale	Punteggio tecnico	Punteggio economico
Denominazione	**Offerta**	**Rank**	**Punteggio totale**	**Punteggio tecnico**	**Punteggio economico**
AM.IC.A. OCIETA' COOPERATIVA OCIALE	3000382839	1	88,000	88,000	

COMUNICAZIONI DI GARA

Mail di richiesta chiarimenti

Mittente	Testo mail

Mail inviate

Data di invio	Oggetto della mail	Destinatario	Stato invio
23/06/2022 13:27:34	Invito a procedura telematica 0000109589	amicacoop@pec.it	Mail inviata
08/07/2022 10:26:15	Appalto 0000109589 - Offerta 3000382728 presentata	amicacoop@pec.it	Mail inviata

Il progetto pedagogico educativo risulta ben strutturato e completo negli aspetti richiesti.

Per quanto riguarda gli aspetti gestionali del servizio, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista organizzativo, il progetto rispecchia le esigenze dell'Amministrazione comunale.

Dott. Roberto Lazzarotto

geom. Remo Anesin

Dott.ssa Elisa Aneggi

COMUNE DI BEDOLLO PROV. DI TRENTO

COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO
C.A.P. 38043 - Via Verdi 35
Cod. Fiscale 80005890225

Tel. (0461) 556624 - Fax 556050
Internet www.comunebedollo.it
P. Iva 00473460228

EMAS N.Reg. IT-000974
PEFC PEFC/18-21-02/105

S.P. n. _____

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AM.IC.A con sede a TRENTO (TN) DEI LOCALI OVE SVOLGERE I SERVIZI PER L'INFANZIA NELLA FASCIA 0 – 3 ANNI, AL FINE DI SODDISFARE IL BISOGNO DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA – LAVORO, MEDIANTE L'UTILIZZO DEI BUONI DI SERVIZIO PER IL PERIODO 01/08/2022 AL 31/07/2027

L'anno _____ (_____), il giorno _____ del mese di _____, nella Sede Municipale del Comune di Bedollo, in Via Verdi n. 35.

Tra le Parti:

Comune Affidante: **COMUNE DI BEDOLLO** con sede in Bedollo (Tn), Via Verdi n. 35, Codice Fiscale 80005890225 e P. IVA 00473460228, nella persona del Sindaco, Ing . Fantini Francesco, che interviene in esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n. ……..dd. ……

e

Affidatario: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AM.IC.A con sede a TRENTO (Tn), Via Aeroporto n. 73/2 , . c.f. e p. iva 02043760228 , nella persona del Presidente Sig. Mario Fiori , nato a Tione di Trento il 13/11/1972 e residente a Trento (Tn), Via Dei Terli n. 1,

Premesso

- L'Amministrazione Comunale ha istituito per il Comune di Bedollo il servizio per l'infanzia nella fascia 0 – 3 anni, finalizzato a soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia lavoro, mediante l'utilizzo dei buoni di servizio;
- che è stata svolta la procedura telematica per l'affidamento della concessione in comodato gratuito dei locali ove svolgere il servizio di infanzia mediante utilizzo dei buoni di servizio per il periodo 01/08/2022 al 31/07/2027
- che la Società Cooperativa Sociale **AM.IC.A** si è resa disponibile a gestire per anni 5(cinque) il servizio per l'infanzia nella fascia 0 – 3 anni, finalizzato a soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia – lavoro, mediante l'utilizzo dei buoni di servizio, con stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti fra le parti.
- che con l'affidamento alla Società Cooperativa Sociale **AM.IC.A** delle attività oggetto della convenzione l'Amministrazione si pone i seguenti obiettivi: svolgimento dei servizi educativi, ricreativi, tutela della persona, servizio alle famiglie.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
Attività e oggetto della convenzione

L'ente COMUNE di BEDOLLO, affida alla Cooperativa **AM.IC.A** (Tn) la concessione dei locali posti nella sala della cooperazione annessa alla Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano per lo svolgimento del servizio *per la prima infanzia in fascia di età compresa tra 0-3 anni* per soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia-lavoro della propria popolazione con l'utilizzo dei buoni di servizio.

La Cooperativa si impegna a garantire il servizio nei locali dati in concessione con le caratteristiche e alle condizioni previste dalla presente convenzione.

Il Comune concede per l'attuazione del servizio in oggetto i locali posti nella sala della cooperazione – p.ed. 986/1 – annessa alla Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano che è in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla legge, in possesso dei certificati di agibilità e di prevenzione incendi.

Articolo 2
Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità con decorrenza dal 01/08/2022 e sino al 31/07/2027.

Articolo 3
Ricettività e modalità di svolgimento della gestione

La Cooperativa affidataria si impegna a gestire il servizio per l'infanzia nella fascia 0 – 3 anni, con i buoni di servizio della P.A.T., con le modalità definite nel Disciplinare e Bando di gara, nel Progetto Pedagogico Educativo e Piano Gestionale di cui all'offerta telematica nr 3000382839 relativo all'appalto nr 109589 documenti che si richiamano ed allegano alla presente convenzione sotto la lettera A) per formarne parte integrale e sostanziale .

La ricettività della struttura è consentita sino al massimo di 20 utenti, con eventuale possibilità, di aumento del 20% (venti per cento).

Gli utenti sono residenti prioritariamente nel Comune di Bedollo. Eventuali posti rimasti liberi sono assegnati ai richiedenti degli altri Comuni limitrofi. Allo scopo la Cooperativa si impegna a praticare tariffe più favorevoli a favore degli utenti residenti nel Comune di Bedollo.

Per tutta la durata del contratto l'affidatario garantisce l'apertura del nido d'infanzia 5 (cinque) giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, per almeno n. 9 (nove) ore al giorno estendibili a 10 (dieci) con un posticipo su richiesta di almeno 5 bambini, per il periodo dal 01.01 al 31.12 (primo gennaio al trentuno dicembre) di ogni anno. Complessivamente il Nido d'infanzia rimane chiuso al pubblico nei periodi di Natale, Pasqua e Ferragosto per un numero massimo complessivo di 22 (ventidue) giorni lavorativi ogni annualità.

L'affidatario deve garantire la continuità della regolare erogazione del servizio di nido d'infanzia senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell'affidamento del servizio medesimo.

L'affidatario deve inoltre:

- dare attuazione al progetto educativo che, per il primo anno di affidamento, sarà esclusivamente quello presentato in sede di gara; per gli anni successivi al primo l'affidatario è tenuto, entro il secondo mese di ogni anno educativo, ad aggiornare e presentare al Comune il proprio progetto educativo coerentemente con quello presentato in sede di offerta;
- presentare alla prima Assemblea dei genitori di ciascun anno educativo il proprio progetto educativo;
- presentare all'ufficio competente, al momento dell'attivazione del servizio, nota sottoscritta dal legale rappresentante indicante, per ogni dipendente impiegato nel servizio, i dati anagrafici, il titolo di studio ed ogni altra indicazione che ne attesti il diritto allo svolgimento dell'incarico, la data di assunzione, il tipo di contratto applicato e l'orario di lavoro assegnato. Tale adempimento, nel corso della vigenza contrattuale, dovrà essere aggiornato con le modifiche che di volta in volta dovessero verificarsi (sostituzioni, integrazioni, cessazioni ecc.);
- fornire al Comune, entro i termini dallo stesso definiti, ogni altro dato o documento che il medesimo ritenga opportuno richiedere ai fini della valutazione dell'attività espletata;
- integrare e sostituire il materiale didattico e di consumo (quali, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, biancheria, stoviglie, giochi e quanto altro possa essere necessario a garantire la corretta erogazione del servizio);
- partecipare, su richiesta del Comune, a progetti e alla realizzazione di iniziative rivolte alla prima infanzia e alle famiglie rendendosi, inoltre, disponibile a gestire eventuali servizi integrativi o aggiuntivi, concordandone con il Comune modalità e condizioni.

- fornire i generi alimentari ed il materiale igienico-sanitario;
- provvedere costantemente alla pulizia dei locali, delle relative pertinenze e dell'area verde messi a disposizione, degli arredi, degli apparecchi e delle attrezzature con proprio personale, materiali e strumenti al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza sia dal punto di vista igienico–sanitario che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alla struttura. In particolare, l'affidatario deve procedere a costanti esami e verifiche delle aree esterne per accertarsi che le stesse siano in condizioni ottimali e comunque sempre tali da evitare pericoli di qualsiasi genere ed infortuni ai bambini. Dovrà inoltre provvedere alla sanificazione ed igienizzazione dei locali necessarie per contrastare il COVID e a gestire il servizio secondo i relativi protocolli in materia sanitaria;
- in conformità al piano di autocontrollo HCCP provvede, per quanto riguarda il pasto principale della giornata, al rifornimento presso terzi del servizio mensa. La somministrazione delle merende previste a metà mattina e metà pomeriggio sarà gestita direttamente. Tale servizio diverrà attivo previa espressa autorizzazione scritta da parte del Comune. L'affidatario è tenuto a garantire l'autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e successive modifiche ed integrazioni. Nell'erogazione dei pasti devono essere rispettati i dettami della Tabelle dietetiche e nutrizionali provinciali in vigore e, per i bambini di età inferiore ai 12 mesi o in casi di bambini affetti da allergie alimentari, si dovrà fare riferimento alle diete specificatamente prescritte dal pediatra. Non sono ammesse forniture di alimenti derivati da organismi geneticamente modificati (transgenici) o che contengono ingredienti della stessa origine. Inoltre, non devono avere subito trattamenti tecnici particolari quali l'uso delle radiazioni ionizzanti o trattamenti chimici non consentiti;
- provvedere a propria cura e spese della manutenzione ordinaria delle parti della struttura messe a disposizione in via esclusiva e dell'area esterna alla stessa, al fine di conservarla per tutta la durata dell'affidamento in perfetto stato di efficienza ed a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la necessità di interventi di manutenzione straordinaria. Rientrano nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo; rimane a carico del concessionario le spese per il riscaldamento della struttura, energia elettrica, fognatura, acqua, rifiuti, telefono e connessione internet. provvedendo preliminarmente alla voltura a proprio nome delle utenze, subentrando pertanto nella titolarità delle stesse;
- provvedere, in caso di necessità, alla sostituzione o all'acquisto di nuove attrezzature ludiche ed apparecchiature varie, eccedenti alla dotazione iniziale;
- garantire l'autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- garantire il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza ai sensi del DLgs. 81/2008;
- sperimentare, se richiesta dell'Amministrazione e con il consenso dei genitori, l'uso di pannolini riciclabili o biodegradabili;
- segnalare tempestivamente all'affidatario eventuali necessità di manutenzione straordinaria dei beni consegnati giusto inventario redatto al momento della consegna formale dell'immobile;
- acquisire a propria cura e spese le necessarie autorizzazioni sanitarie relative ai locali nei quali viene svolto il servizio, e rendere i locali perfettamente idonei all'uso per l'utilizzo dell'attività in oggetto;
- assumere piena responsabilità per il puntuale rispetto alle norme di sicurezza finalizzare al contrasto ed al contenimento della diffusione del COVID-19 ed in particolare delle linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza-nidi di infanzia e micro nidi vigenti. Il concessionario dovrà necessariamente assumere il ruolo di responsabile COVID per il servizio e verrà nominato responsabile del trattamento dei dati personali trattati nella gestione del servizio;

- Il concessionario potrà gestire direttamente la mensa o esternalizzare il servizio fornitura pasti il tutto in conformità al piano di autocontrollo HCCP.
- Il concessionario è tenuto a garantire l'autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
- Il concessionario nell'erogazione dei pasti dovrà garantire l'obbligo e il rispetto dei dettami della Tabelle dietetiche e nutrizionali provinciali in vigore e, per i bambini di età inferiore ai 12 mesi o in casi di bambini affetti da allergie alimentari a cui dovrà fare riferimento alle diete specificatamente prescritte dal pediatra.
- Il concessionario dovrà fornire i prodotti provenienti da coltivazione biologiche conformi al Regolamento C.E.E. n. 2092/91 e CE 1804/99 e successive modifiche ed integrazioni secondo le percentuali e tipologie di prodotti stabiliti dalla normativa provinciale in materia.
- Il concessionario dovrà attenersi a quanto indicato dal D.M. 06.04.1994 n. 500 e dal Codice OMS/UNICEF.
- Il concessionario dovrà impegnarsi e obbligarsi a non fornire (in quanto espressamente vietati dall'Amministrazione) alimenti derivati da organismi geneticamente modificati (transgenici) o che contengono ingredienti della stessa origine. Inoltre, non devono avere subito trattamenti tecnici particolari quali l'uso delle radiazioni ionizzanti o trattamenti chimici non consentiti.
- Il concessionario dovrà assumere ogni responsabilità derivante dalla conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario e organizzativo e gestisce il servizio in conformità a quanto stabilito dal Regolamento comunale in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità. La gestione del servizio dovrà essere effettuata dal concessionario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. Il concessionario dovrà obbligatoriamente tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti od a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei, nonché da danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto del presente disciplinare. Il Comune sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.
- Il concessionario dovrà rispondere interamente per danni a persone o cose che potessero derivare dall'impiego di mezzi ed attrezzature, anche se di proprietà del Comune, nell'espletamento dei servizi.
- Il concessionario dovrà rispondere di ogni danno che potesse derivare dalla carente manutenzione ordinaria della struttura non adeguatamente segnalata. Il concessionario, oltre alle norme del presente disciplinare, dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante la durata della concessione.
- Il concessionario dovrà garantire l'espletamento del servizio con la diligenza richiesta dalla tipologia, sia per quanto riguarda l'operato nei confronti degli utenti, sia per quanto riguardo la cura dei beni di proprietà Comunale. A tali scopi dovrà essere munito di idonee polizze assicurative di copertura dei rischi verso gli utenti e dei danni verso i beni mobili ed immobili.
- Il concessionario dovrà mettere a disposizione del servizio, per tutto il periodo di durata dell'affidamento, uno psicologo/pedagogista con esperienza minima annuale nella gestione di servizi educativi per l'infanzia da zero a tre anni.
- Il concessionario si obbliga a produrre all'Amministrazione una relazione annuale da presentarsi entro il 31 luglio di ogni anno sullo stato di attuazione del servizio.
- Il concessionario dovrà individuare all'interno della propria organizzazione una persona che è referente per l'esecuzione del contratto e che funga da collegamento con il Comune;
- Il personale educativo, ausiliario e di cucina dovrà possedere i requisiti d'accesso previsti dalla normativa provinciale vigente e sue eventuali successive modificazioni ed

integrazioni Per garantire la funzionalità didattico – educativa ed organizzativa del servizio d'infanzia dovrà essere assicurata la presenza di una figura di coordinamento interno;

- Il personale socio e/o dipendente operante nel servizio d'infanzia dovrà essere regolarmente iscritto a libro paga e deve essere garantito allo stesso il regolare versamento dei contributi sociali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente;
- Il concessionario dovrà applicare integralmente a tutti i lavoratori, siano essi soci lavoratori o dipendenti, tutte le norme previste dal contratto di categoria di appartenenza per i lavoratori dipendenti, con l'obbligo altresì di applicare anche gli eventuali accordi locali integrativi dei contratti collettivi in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi;
- Il rapporto di lavoro del personale socio e/o dipendente deve comunque garantire il rispetto delle norme previste dallo Statuto dei lavoratori, con particolare riferimento all'art. 36 della L. 20.05.1970 n. 300 e ss.mm.
- Per le cooperative è fatta salva la priorità di impiego dei propri soci lavoratori facenti parte della compagine sociale quale risulta trenta giorni prima della partecipazione alla gara d'appalto.

Articolo 4
Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a:

a. mettere a disposizione una sede idonea allo svolgimento del servizio con una capienza massima conforme a quanto indicato nel presente avviso;
b. provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile, delle relative pertinenze. Rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà, in modo da mantenere l'edificio e i connessi impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari emanate successivamente alla consegna dell'immobile. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di addebitare al soggetto gestore le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, qualora la necessità degli stessi non sia stata comunicata dal soggetto gestore all'Amministrazione entro le 48 ore dalla rilevazione. Rimangono comunque a carico del soggetto gestore i danni subiti dal personale, utenti e/o terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora il gestore non abbia provveduto, così come previsto dall'art. 8 del presente disciplinare, ad avvisare l'Amministrazione Comunale di imperfezioni, rotture e di qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.
c. Il Comune di Bedollo, attraverso suoi delegati, potrà effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, i controlli sul corretto espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare in tutti i suoi aspetti.
   Il Concessionario dovrà fornire al personale incaricato dal Comune per i controlli la massima collaborazione, consentendo in ogni momento il libero accesso alla struttura messa a disposizione e a fornire ogni documentazione ed informazione completa e veritiera che ritenga opportuno acquisire. Il personale dell'affidatario non deve interferire sulle procedure di controllo effettuate dagli incaricati del Comune.
   Il concessionario si impegna, inoltre, ad agevolare ogni controllo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari competente per la verifica del rispetto della normativa igienicosanitaria e della tutela della salute dei bambini.

Articolo 5

Attività di cucina e mensa

L'affidatario gestisce direttamente la mensa in conformità al piano di autocontrollo HCCP. In casi di impossibilità a provvedere direttamente al servizio di mensa, per cause non imputabili all'affidatario, lo stesso può rifornirsi temporaneamente presso terzi, previa espressa autorizzazione scritta da parte del Comune.

L'affidatario è tenuto a garantire l'autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'erogazione dei pasti devono essere rispettati i dettami della Tabelle dietetiche e nutrizionali provinciali in vigore e, per i bambini di età inferiore ai 12 mesi o in casi di bambini affetti da allergie alimentari, si dovrà fare riferimento alle diete specificatamente prescritte dal pediatra.

I prodotti provenienti da coltivazione biologiche dovranno essere conformi al Regolamento C.E.E. n. 2092/91 e CE 1804/99 e successive modifiche ed integrazioni.

L'affidatario dovrà attenersi a quanto indicato dal D.M. 06.04.1994 n. 500 e dal Codice OMS/UNICEF.

Non sono ammesse forniture di alimenti derivati da organismi geneticamente modificati (transgenici) o che contengono ingredienti della stessa origine. Inoltre, non devono avere subito trattamenti tecnici particolari quali l'uso delle radiazioni ionizzanti o trattamenti chimici non consentiti.

È vietato l'impiego di gelatine animali.

Articolo 6
Responsabilità dell'affidatario

L'affidatario assume ogni responsabilità derivante dalla conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario e organizzativo e gestisce il servizio in conformità a quanto stabilito dal Regolamento comunale in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità.

La gestione del servizio è effettuata dall'affidatario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

L'affidatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti od a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei, nonché da danni di qualsiasi natura che possono derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto del presente disciplinare. Il Comune sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

L'affidatario risponde interamente per danni a persone o cose che possono derivare dall'impiego di mezzi ed attrezzature, anche se di proprietà del Comune, nell'espletamento dei servizi. L'affidatario risponde di ogni danno che può derivare dalla carente manutenzione ordinaria della struttura non adeguatamente segnalata. L'affidatario, oltre alle norme del presente disciplinare, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante la durata dell'affidamento.

Articolo 7
Requisiti di professionalità

La Cooperativa affidataria dichiara di essere in possesso dei requisiti ai fini del corretto espletamento del servizio ossia:

- certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi educativi di asilo nido d'infanzia;
- accreditamento all'erogazione dei buoni di servizio così come previsto dalla normativa vigente della provincia autonoma di Trento;
- esperienza gestionale di almeno 1 anno nell'erogare servizi educativi di asilo nido d'infanzia tramite accreditamento all'erogazione dei buoni di servizio;

- capacità di investimento sugli arredi ipotizzando un comodato gratuito dell'immobile pari a 5 anni.

La Cooperativa dichiara inoltre la sussistenza, in capo al personale che verrà impiegato nella fornitura dell'attività affidata a mezzo della presente convenzione, dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento della prestazione stessa.

Articolo 8
Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività e relativi obblighi

La Cooperativa nomina il Responsabile tecnico dell'attività nella persona del Presidente protempore il quale è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento del servizio in oggetto, secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

Articolo 9
Personale

L'affidatario deve mettere a disposizione del servizio, per tutto il periodo di durata dell'affidamento, uno psicologo/pedagogista con esperienza minima annuale nella gestione di servizi educativi per l'infanzia da zero a tre anni.
L'affidatario deve, inoltre, individuare all'interno della propria organizzazione una persona che è referente per l'esecuzione del contratto e che funga da collegamento con il Comune
Lo stesso deve garantire la propria presenza, per tutta la durata dell'affidamento, in una struttura operativa amministrativa situata nel territorio provinciale, dotata di recapito telefonico e di fax.
Il personale educativo, ausiliario e di cucina deve possedere i requisiti d'accesso previsti dalla normativa provinciale vigente e sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni
Per garantire la funzionalità didattico – educativa ed organizzativa del servizio d'infanzia deve essere assicurata la presenza di una figura di coordinamento interno.
Clausole sociali
Per quanto riguarda il tema dell'imposizione della manodopera in caso di cambio del concessionario, trovano applicazione le tutele previste nel Contratto Collettivo Nazionale/ provinciale di riferimento, come peraltro ribadito dal comma 2, dell'art. 32 della legge provinciale n. 2/2016.

Articolo 10
Formazione del personale

Il personale operante nel servizio d'infanzia è tenuto, ai sensi della normativa provinciale, a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento promosse dalla Provincia Autonoma di Trento e realizzate in accordo con i Comuni interessati. L'affidatario potrà attuare altre iniziative di aggiornamento, in aggiunta a quelle promosse dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Comune.

Articolo 11
Rapporto di lavoro e vincoli contrattuali

Il personale socio e/o dipendente operante nel servizio d'infanzia deve essere regolarmente iscritto a libro paga e deve essere garantito allo stesso il regolare versamento dei contributi sociali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente.
L'affidatario è tenuto ad applicare integralmente a tutti i lavoratori, siano essi soci lavoratori o dipendenti, tutte le norme previste dal contratto di categoria di appartenenza per i lavoratori dipendenti, con l'obbligo altresì di applicare anche gli eventuali accordi locali integrativi dei contratti collettivi in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi.
Le obbligazioni così assunte vincolano il soggetto gestore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura, struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Nel caso in cui i predetti versamenti non siano stati effettuati, il Comune ha diritto di adottare le opportune determinazioni, fino alla risoluzione dell'affidamento, nei casi di maggiore gravità e previa diffida alla regolarizzazione inviata all'affidatario e da questo disattesa.
Il personale impiegato deve essere fisicamente idoneo a svolgere i compiti cui risulta assegnato. Il rapporto di lavoro del personale socio e/o dipendente deve comunque garantire il rispetto delle norme previste dallo Statuto dei lavoratori, con particolare riferimento all'art. 36 della L. 20.05.1970 n. 300.
Per le cooperative è fatta salva la priorità di impiego dei propri soci lavoratori facenti parte della compagine sociale quale risulta trenta giorni prima della partecipazione alla gara d'appalto.
Fermo restando quanto stabilito dal presente disciplinare e dalla normativa nello stesso richiamata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, commi da 28 a 34, della legge n. 248/2006.

Articolo 12
Organi di partecipazione e gestione

Le forme e le modalità di partecipazione dei genitori alla vita e all'organizzazione del servizio d'infanzia sono assicurate dall'affidatario.
È facoltà dei genitori dei bambini frequentanti riunirsi in assemblea presso il servizio dandone preavviso alla coordinatrice interna.

Articolo 13
Standards tecnici e norme di sicurezza

La gestione, da parte della Cooperativa, deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro.
La Cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.
La Cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Articolo 14
Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro

La Cooperativa si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Articolo 15
Obbligo di assicurazione del personale

La Cooperativa deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei lavoratori e dei terzi, ivi compresi eventuali volontari, allo scopo si impegna presentare al Comune copia della Polizza allo scopo stipulata.

Articolo 16
Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale e assistenziale

La Cooperativa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
La Cooperativa inoltre stipula idonee assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali a favore dei soci volontari. Le relative polizze saranno depositate in copia agli atti del Comune affidante prima dell'inizio dell'attività educativa.

Articolo 17
Modalità di raccordo con gli uffici competenti

Ogni rapporto intercorrente tra l'Amministrazione di Bedollo e la Cooperativa inerente la prestazione oggetto della presente convenzione viene curato dal Sindaco e/o dall'Assessore da essi designato, coadiuvato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale per la gestione dell'edificio e dal Responsabile del Servizio Segreteria Affari Generali per la gestione amministrativa e dal Presidente pro tempore per conto della Cooperativa.

Articolo 18
Corrispettivo

Per lo svolgimento del servizio la Cooperativa non riceve da parte del Comune di Bedollo alcun corrispettivo.
Sono a carico della Amministrazione comunale in quanto proprietaria dell'edificio le seguenti spese:
- manutenzione straordinaria (tranne che l'acquisto degli arredamenti e la predisposizione dei locali nei quali verrà svolto il servizio).

Articolo 19
Garanzie e cauzione per il servizio

L'aggiudicatario garantisce l'espletamento del servizio con la diligenza richiesta dalla tipologia, sia per quanto riguarda l'operato nei confronti degli utenti, sia per quanto riguardo la cura dei beni di proprietà Comunale. A tali scopi deve essere munita di idonee polizze assicurative di copertura dei rischi verso gli utenti e dei danni verso i beni mobili ed immobili. Le relative polizze saranno depositate in copia agli atti del Comune affidante prima dell'inizio dell'attività educativa. La copertura assicurativa l'intera durata della convenzione, deve essere estesa anche agli operatori, e relativa alla responsabilità civile verso terzi inerente la gestione della struttura come sopra descritta nonché all'esercizio di tutte le attività accessorie, complementari e collegate all'attività di gestione del servizio con massimale di almeno € 2.500.000,00 per sinistro, con limite per R.C.O. di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomilaeuro) per sinistro e di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomilaeuro) per prestatore di lavoro.
La polizza infortuni dovrà prevedere i seguenti massimali: morte € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomilaeuro), invalidità permanente € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomilaeuro). La polizza andrà a regolazione premio sulla base del numero effettivo dei bambini iscritti ai nidi d'infanzia. Si prevede un'assicurazione nominativa per ogni bambino con i seguenti massimali: morte € 260.000,00 (duecentosessantamilaeuro) e invalidità permanente € 260.000,00 (duecentosessantamilaeuro).
La/e polizza/e andranno inviate in copia al Comune prima dell'attivazione del servizio oggetto della presente convenzione.
L'affidatario deve prestare una cauzione, anche in forma di fideiussione, a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni previste dal contratto per un importo pari a € 6.000,00.=
L'affidatario si impegna a reintegrare la cauzione nell'importo originario ogni volta la medesima abbia a subire riduzioni a seguito di escussioni da parte del Comune.
Per i soggetti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee la cauzione e la garanzia fidejussoria sono ridotte del 50% ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.

Articolo 20
Verifica del rapporto, attività di controllo e verifica sul servizio

In ogni momento l'Amministrazione, tramite il Sindaco e/o il competente Assessore, può effettuare verifiche e controlli sull'operato della Cooperativa, riservandosi di sospendere il

rapporto di comodato nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente convenzione.
Le prestazioni, i risultati e il benessere generato dall'attività dell'affidatario sono oggetto di valutazione mediante la produzione di un report annuale a cura della Cooperativa da cui si evinca anche il grado di soddisfazione dei bisogni dell'utente. A richiesta del Comune la Cooperativa trasmetterà alla fine di ogni anno educativo, copia del bilancio di gestione. In collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento si valuterà inoltre l'efficacia dello strumento amministrativo "buoni di servizio" rispetto al bisogno espresso dalle famiglie nell'attivazione di servizi per l'infanzia per la fascia 0-3 anni, oltre che la capacità dell'ente gestore di attivare e sostenere economicamente in forma duratura sul territorio il servizio stesso.
Il Comune di Bedollo, attraverso suoi delegati, può effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, i controlli sul corretto espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare in tutti i suoi aspetti.
L'affidatario è tenuto a fornire al personale incaricato dal Comune per i controlli la massima collaborazione, consentendo in ogni momento il libero accesso alla struttura messa a disposizione e a fornire ogni documentazione ed informazione completa e veritiera che ritenga opportuno acquisire. Il personale dell'affidatario non deve interferire sulle procedure di controllo effettuate dagli incaricati del Comune. L'affidatario si impegna, inoltre, ad agevolare ogni controllo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari competente per la verifica del rispetto della normativa igienicosanitaria e della tutela della salute dei bambini.

Articolo 21
Inadempienze, penali e cause di risoluzione

In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l'inadempiente al rispetto degli impegni assunti.
In caso del persistere dell'inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto.
In caso di recesso dal presente contratto da parte della Cooperativa, la stessa non potrà vantare alcuna pretesa o indennizzo da addebitare all'Amministrazione Comunale. La Cooperativa resterà unica proprietaria dei beni e delle attrezzature acquistati dalla stessa nel corso del periodo contrattuale.
Qualora si verifichino, da parte dell'affidatario, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'utenza, o qualsiasi altro fatto che costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione il Comune procede alla contestazione scritta delle infrazioni all'affidatario. L'affidatario deve
rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle stesse.
Il Comune competente, verificata la persistenza degli inadempimenti ed acquisite le controdeduzioni prodotte dall'affidatario, si riserva di applicare penali la cui misura è motivatamente stabilita, in relazione all'entità dell'inadempimento, fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.
Il Comune, previa instaurazione del contraddittorio con l'affidatario, può risolvere il rapporto contrattuale nei seguenti casi:

a) gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione complessiva del servizio che possono arrecare danni agli utenti o anche indirettamente al Comune. Costituisce grave irregolarità anche l'inadeguatezza del personale che non offre garanzia di capacità o non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio, anche con riferimento a singoli lavoratori, attraverso contestazione scritta;
b) violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
c) accertate violazioni agli obblighi di cui alla presente convenzione ;

d) diffusa e motivata insoddisfazione degli utenti presso i quali il Comune si riserva la facoltà di procedere, nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, alla verifica della qualità del servizio.

In caso di risoluzione contrattuale dovuta ai motivi di cui ai punti a), b), c) e d) l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dei fatti sopra indicati e della necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Articolo 22
Codice di comportamento e clausole anticorruzione

L'appaltatore sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bedollo, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

L'impresa aggiudicataria, si impegna, ai sensi del "Codice di comportamento dei dipendenti" del Comune di Bedollo, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bedollo www.comunebedollo.it

A tal fine l'impresa aggiudicataria dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza, del Codice di comportamento sopra richiamato. L'impresa aggiudicataria/affidataria, si impegna, altresì, a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento, può costituire causa di risoluzione del contratto. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'impresa aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogliibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi di quanto previsto dal Piano Anticorruzione del Comune di Bedollo, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti.

Fermo l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.

L'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei servizi o forniture.

Ai sensi dell'art. 26 co. 3 della L.P. n 2/2016, l'aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice prima della stipula del contratto d'appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti

stipulati dall'aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n.136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

Articolo 23
Riservatezza

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.
Qualora la Stazione appaltante venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

Articolo 24
Privacy

In materia di Privacy si rinvia al Regolamento Europeo UE/2016/679 che stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 25
Revoca per pubblico interesse

Il Comune di Bedollo può revocare l'affidamento, notificando la revoca almeno 3 (tre) mesi prima mediante raccomandata con avviso di ricevimento, per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse.
Nel caso di revoca, disposta a norma del presente articolo, l'affidatario non ha diritto ad alcun indennizzo o risarcimento per la revoca disposta, tranne la restituzione degli arredi e/o attrezzature impiegate ed acquisite direttamente dall'aggiudicatario.

Articolo 26
Controversie

Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
Le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione e interpretazione delle norme poste a disciplina dell'affidamento del servizio in oggetto saranno definite dall'autorità giudiziaria competente.

Articolo 27
Spese per stipula convenzione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso; le spese relative sono a carico della parte richiedente.

Articolo 28
Allegati alla convenzione

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:
- il Disciplinare e Bando di gara, il Piano Finanziario e Gestionale del servizio e il progetto educativo sotto la lettera A).

Articolo 29
Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI BEDOLLO - **IL SINDACO** _____

……..……

PER LA COOPERATIVA AM.IC.A - **IL PRESIDENTE** _____

COMUNE DI BEDOLLO

Proposta di deliberazione recante l'oggetto:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN COMODATO ALLA COOPERATIVA AM.IC.A. DI TRENTO DEI LOCALI OVE SVOLGERE I SERVIZI PER L'INFANZIA NELLA FASCIA 0 – 3 ANNI, AL FINE DI SODDISFARE IL BISOGNO DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA – LAVORO. CIG 9287166BD2.

Espressione dei pareri ai sensi dell'art.185 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n.2

REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Segretario Comunale reggente a scavalco esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla solo regolarità tecnica – amministrativa.

Bedollo, 21.07.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE A SCAVALCO
Lazzarotto dott. Roberto

COMUNE DI BEDOLLO * prov. di TRENTO *

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta che i presente provvedimento non comporta spesa

ENTRATA/USCITA:
Bedollo, 21.07.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D'Auria dott.ssa Virginia

COMUNE DI BEDOLLO * prov. di TRENTO *

ESTREMI REGISTRAZIONE DI CONTABILITA'

N. Delibera Impegno/Accertamento: _____
N. Delibera liquidazione : _____
N. Impegno/Accertamento : _____
N. Variazione : _____